

LEGGE URBANISTICA 1150 DEL 17 AGOSTO 1942

TITOLO I
ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

ART. 1 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA E SUOI SCOPI

L'ASSETTO E L'**INCREMENTO EDILIZIO** DEI CENTRI ABITATI E **LO SVILUPPO URBANISTICO IN GENERE NEL TERRITORIO** DEL REGNO SONO DISCIPLINATI DALLA PRESENTE LEGGE.

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI VIGILA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ANCHE **ALLO SCOPO**

- **DI ASSICURARE**, NEL RINNOVAMENTO ED AMPLIAMENTO EDILIZIO DELLA CITTA', **IL RISPETTO DEI CARATERI TRADIZIONALI**,
- **DI FAVORIRE IL DISURBANAMENTO**
- **E DI FRENARE LA TENDENZA ALL'URBANESIMO.**

PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

L. 1150/42 - LEGGE URBANISTICA CAPO II - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

ART. 5 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

ALLO SCOPO DI

- **ORIENTARE E**
- **COORDINARE**

L'ATTIVITA' URBANISTICA DA SVOLGERE
IN **DETERMINATE PARTI DEL TERRITORIO** NAZIONALE,
(...) HA **FACOLTA'** DI PROVVEDERE ... ALLA COMPILAZIONE DI PIANI
TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
FISSANDO IL PERIMETRO DI OGNI SINGOLO PIANO.

NELLA FORMAZIONE DI DETTI PIANI DEVONO STABILIRSI
LE **DIRETTIVE** DA SEGUIRE
NEL TERRITORIO CONSIDERATO, IN RAPPORTO PRINCIPALMENTE:

- A) ALLE **ZONE** DA RISERVARE A **SPECIALI DESTINAZIONI** ED A QUELLE
SOGGETTE A **SPECIALI VINCOLI** O LIMITAZIONI DI LEGGE;
- B) ALLE **LOCALITA'** DA SCEGLIERE COME **SEDI DI NUOVI NUCLEI EDILIZI**
O IMPIANTI DI PARTICOLARE NATURA ED IMPORTANZA;
- C) ALLA **RETE DELLE PRINCIPALI LINEE DI COMUNICAZIONE** STRADALI,
FERROVIARIE, ELETTRICHE, NAVIGABILI ESISTENTI ED IN
PROGRAMMA.

...

ART. 6 - DURATA ED EFFETTI DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

- **HA VIGORE A TEMPO INDETERMINATO E**
- **PUO' ESSERE VARIATO ...**

I **COMUNI**, IL CUI TERRITORIO SIA COMPRESO IN TUTTO O IN PARTE
NELL'AMBITO DI UN PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, **SONO**
TENUTI AD UNIFORMARE A QUESTO IL RISPETTIVO **PIANO REGOLATORE**
COMUNALE.

PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

L. 142/90 - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPO V. - LA PROVINCIA

(ART. 15. - COMPITI DI PROGRAMMAZIONE)

...

2. LA PROVINCIA, INOLTRE,
PREDISPONE ED ADOTTA
IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

CHE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DEI COMUNI ED IN ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E DEI PROGRAMMI REGIONALI,

DETERMINA INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E, IN PARTICOLARE, INDICA:

- A) LE DIVERSE **DESTINAZIONI DEL TERRITORIO** IN RELAZIONE ALLA PREVALENTE **VOCAZIONE** DELLE SUE PARTI;
- B) LA **LOCALIZZAZIONE** DI MASSIMA DELLE MAGGIORI **INFRASTRUTTURE** E DELLE PRINCIPALI **LINEE DI COMUNICAZIONE**;
- C) LE **LINEE DI INTERVENTO** PER LA SISTEMAZIONE **IDRICA, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO-FORESTALE** ED IN GENERE PER IL **CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO** E LA **REGIMAZIONE DELLE ACQUE**;
- D) LE AREE NELLE QUALI SIA OPPORTUNO ISTITUIRE **PARCHI O RISERVE NATURALI**.

...

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA

LE AREE METROPOLITANE SONO INTRODOTTE TRA GLI ENTI LOCALI DALLA L. 142/90 - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - CAPO VI

L. 265/99 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

L'ART. 16 DELLA L. 265/99 MODIFICA NEL MODO SEGUENTE GLI ARTT. 18 E 19 DELLA L.142/90:

ART. 18. (CITTA' METROPOLITANE).

...

5. **LA CITTA' METROPOLITANA**, COMUNQUE DENOMINATA, **ACQUISISCE LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA**; ATTUA IL DECENTRAMENTO PREVISTO DALLO STATUTO, SALVAGUARDANDO L'IDENTITA' DELLE ORIGINARIE COLLETTIVITA' LOCALI.

ART. 19. - (ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI).

1. **FINO ALL'ISTITUZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA, LA REGIONE**, PREVIA INTESA CON GLI ENTI LOCALI INTERESSATI, PUO' DEFINIRE AMBITI SOVRACOMUNALI PER L'ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI, ATTRAVERSO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, NELLE SEGUENTI MATERIE:
 - A) **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**;
 - B) **RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI A RETE**;
 - C) **PIANI DI TRAFFICO INTERCOMUNALI**;
 - D) **TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**;
 - E) **INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI TUTELA IDROGEOLOGICA**;
 - F) **RACCOLTA, DISTRIBUZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE**;
 - G) **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**;
 - H) **GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE**;
 - I) **ATTIVITA' CULTURALI**

PIANI TERRITORIALI PAESISTICI

L.1497/39 - PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

ART. 1

SONO SOGGETTE ALLA PRESENTE LEGGE A CAUSA DEL LORO **NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**:

...

- 3) I **COMPLESSI DI COSE** CHE COMPONGONO UN CARATTERISTICO ASPETTO AVENTE **VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE**;
- 4) LE **BELLEZZE PANORAMICHE** CONSIDERATE COME QUADRI NATURALI E COSI' PURE QUEI PUNTI DI VISTA O BELVEDERE, ACCESSIBILI AL PUBBLICO, DAI QUALI SI GODA LO SPETTACOLO DI QUELLE BELLEZZE.

...

ART. 5

DELLE VASTE LOCALITA' INCLUSE NELL'ELENCO DI CUI AI NN. 3 E 4 DELL'ART. 1 (...) **HA FACOLTA' DI DISPORRE UN PIANO TERRITORIALE PAESISTICO**, ..., AL FINE DI IMPEDIRE CHE LE AREE DI QUELLE LOCALITA' SIANO UTILIZZATE IN MODO PREGIUDIZIEVOLE ALLA BELLEZZA PANORAMICA.

...

(segue PIANI TERRITORIALI PAESISTICI)

L. 431/85 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE ("GALASSO")

ART. 1.

SONO SOTTOPOSTI A **VINCOLO PAESAGGISTICO** AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 :

- A) I **TERRITORI COSTIERI** COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITA' DI **300 METRI** DALLA LINEA DI BATTIGIA, ANCHE PER I TERRENI ELEVATI SUL MARE;
- B) I **TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI** COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITA' DI **300 METRI** DALLA LINEA DI BATTIGIA, ANCHE PER I TERRITORI ELEVATI SUI LAGHI;
- C) I **FIUMI, I TORRENTI ED I CORSI D'ACQUA** ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, **E LE RELATIVE SPONDE O PIEDE DEGLI ARGINI** PER UNA FASCIA DI **150 METRI** CIASCUNA;
- D) LE **MONTAGNE** PER LA PARTE ECCEDENTE **1.600 METRI SUL LIVELLO DEL MARE PER LA CATENA ALPINA E 1.200 METRI SUL LIVELLO DEL MARE PER LA CATENA APPENNINICA** E PER LE ISOLE;
- E) I **GHIACCIAI E I CIRCHI GLACIALI**;
- F) I **PARCHI E LE RISERVE NAZIONALI O REGIONALI**, NONCHE' I TERRITORI DI PROTEZIONE ESTERNA DEI PARCHI;
- G) I TERRITORI COPERTI DA **FORESTE E DA BOSCHI**, ANCORCHE' PERCORSI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, E QUELLI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI RIMBOSCHIMENTO;
- H) LE AREE ASSEGNATE ALLE **UNIVERSITA' AGRARIE E LE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI**;
- I) LE **ZONE UMIDE** INCLUSE NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 MARZO 1976, N. 448 ;
- L) I **VULCANI**;
- M) LE **ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO**.

(segue PIANI TERRITORIALI PAESISTICI - L. 431/85 "GALASSO")

ART. 1-BIS.

1. **CON RIFERIMENTO AI BENI E ALLE AREE (PRECEDENTI)**

LE REGIONI SOTTOPONGONO A SPECIFICA NORMATIVA

D'USO E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

IL RELATIVO TERRITORIO

MEDIANTE LA REDAZIONE DI PIANI PAESISTICI

**O DI PIANI URBANISTICO-TERRITORIALI CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE
DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI,**

DA APPROVARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986.

PIANO PER IL PARCO

L. 394/91 - LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

TITOLO II - AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

ART. 12. - PIANO PER IL PARCO

1. LA TUTELA DEI VALORI NATURALI ED AMBIENTALI AFFIDATA ALL'ENTE PARCO E' PERSEGUITA ATTRAVERSO LO **STRUMENTO DEL PIANO PER IL PARCO**, DI SEGUITO DENOMINATO "PIANO", CHE DEVE, IN PARTICOLARE, **DISCIPLINARE I SEGUENTI CONTENUTI**:

- A) **ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO E SUA ARTICOLAZIONE IN AREE O PARTI CARATTERIZZATE DA FORME DIFFERENZIATE DI USO, GODIMENTO E TUTELA;**
- B) **VINCOLI, DESTINAZIONI DI USO PUBBLICO E PRIVATO E NORME DI ATTUAZIONE** RELATIVE CON RIFERIMENTO ALLE **VARIE AREE O PARTI** DEL PIANO;
- C) **SISTEMI DI ACCESSIBILITA'** VEICOLARE E PEDONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PERCORSI, ACCESSI E STRUTTURE RISERVATI AI DISABILI, AI PORTATORI DI HANDICAP E AGLI ANZIANI;
- D) **SISTEMI DI ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA GESTIONE E LA FUNZIONE SOCIALE DEL PARCO**, MUSEI, CENTRI DI VISITE, UFFICI INFORMATIVI, AREE DI CAMPEGGIO, ATTIVITA' AGRO-TURISTICHE;
- E) **INDIRIZZI E CRITERI PER GLI INTERVENTI** SULLA FLORA, SULLA FAUNA E SULL'AMBIENTE NATURALE IN GENERE.

(segue PIANO PER IL PARCO L. 394/91)

ART. 12. - PIANO PER IL PARCO

1. IL PIANO SUDDIVIDE IL TERRITORIO IN BASE AL DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE, PREVEDENDO:

- A) RISERVE INTEGRALI NELLE QUALI L'AMBIENTE NATURALE E' CONSERVATO NELLA SUA INTEGRITA';**

- B) RISERVE GENERALI ORIENTATE, NELLE QUALI E' VIETATO COSTRUIRE NUOVE OPERE EDILIZIE, AMPLIARE LE COSTRUZIONI ESISTENTI, ESEGUIRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO. POSSONO ESSERE TUTTAVIA CONSENTITE LE UTILIZZAZIONI PRODUTTIVE TRADIZIONALI, LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE NECESSARIE, NONCHE' INTERVENTI DI GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI A CURA DELL'ENTE PARCO. SONO ALTRESI' AMMESSE OPERE DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI, AI SENSI DELLE LETTERE A) E B) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457;**

- C) AREE DI PROTEZIONE NELLE QUALI, IN ARMONIA CON LE FINALITA' ISTITUTIVE ED IN CONFORMITA' AI CRITERI GENERALI FISSATI DALL'ENTE PARCO, POSSONO CONTINUARE, SECONDO GLI USI TRADIZIONALI OVVERO SECONDO METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA, LE ATTIVITA' AGRO-SILVOPASTORALI NONCHE' DI PESCA E RACCOLTA DI PRODOTTI NATURALI, ED E' INCORAGGIATA ANCHE LA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI QUALITA'. SONO AMMESSI GLI INTERVENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLE LETTERE A), B) E C) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLA CITATA LEGGE N. 457 DEL 1978, SALVO L'OSSERVANZA DELLE NORME DI PIANO SULLE DESTINAZIONI D'USO;**

- D) AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE FACENTI PARTE DEL MEDESIMO ECOSISTEMA, PIU' ESTESAMENTE MODIFICATE DAI PROCESSI DI ANTROPIZZAZIONE, NELLE QUALI SONO CONSENTITE ATTIVITA' COMPATIBILI CON LE FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO E FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOCIO-CULTURALE DELLE COLLETTIVITA' LOCALI E AL MIGLIOR GODIMENTO DEL PARCO DA PARTE DEI VISITATORI.**

NELLA REGIONE LAZIO IL PIANO DEL PARCO E' DEFINITO NELLA L.R. 29/1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (L.R. 03 NOVEMBRE 1997, N. 35 - L.R. 02 APRILE 2003, N. 10 - L.R. 31 LUGLIO 2003, N. 22) AGLI ARTT. 26 " PIANO DELL'AREA NATURALE PROTETTA" E 27 "REGOLAMENTO DELL'AREA NATURALE PROTETTA"

PIANI DI BACINO

L. 183/89 - NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

CAPO II. - GLI STRUMENTI

ART. 17. - VALORE, FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO DI BACINO

1. IL PIANO DI BACINO

HA **VALORE DI PIANO TERRITORIALE DI SETTORE ED**

E' LO STRUMENTO CONOSCITIVO, NORMATIVO E TECNICO OPERATIVO

MEDIANTE IL QUALE SONO PIANIFICATE E PROGRAMMATE

LE AZIONI E LE NORME D'USO

FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, ALLA DIFESA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL SUOLO E

ALLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE,

SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE ED AMBIENTALI DEL TERRITORIO INTERESSATO.

2. IL PIANO DI BACINO E' REDATTO,

AI SENSI DELL' **ARTICOLO 81**, PRIMO COMMA, LETTERA A) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 ,

IN BASE AGLI **INDIRIZZI, METODI E CRITERI FISSATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PREVIA DELIBERAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO.

(segue PIANO DI BACINO L. 183/89)

IL **PIANO DI BACINO** PERSEGUE LE FINALITA' INDICATE ALL'ARTICOLO 3 ED, IN PARTICOLARE, **CONTIENE**:

- A) IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, **IL QUADRO CONOSCITIVO ORGANIZZATO ED AGGIORNATO DEL SISTEMA FISICO**, DELLE **UTILIZZAZIONI** DEL TERRITORIO PREVISTE DAGLI **STRUMENTI URBANISTICI** COMUNALI ED INTERCOMUNALI, NONCHE' DEI **VINCOLI**, RELATIVI AL BACINO, DI CUI AL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 , ED ALLE LEGGI 1 GIUGNO 1939, N. 1089 , E 29 GIUGNO 1939, **N. 1497** , E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- B) LA **INDIVIDUAZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI**, IN ATTO E POTENZIALI, **DI DEGRADO** DEL SISTEMA FISICO, NONCHE' DELLE RELATIVE CAUSE;
- C) LE **DIRETTIVE** ALLE QUALI DEVONO UNIFORMARSI LA **DIFESA DEL SUOLO**, LA **SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA** E **L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE E DEI SUOLI**;
- d) **L'INDICAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE** DISTINTE IN FUNZIONE: DEI **PERICOLI** DI INONDAZIONE E DELLA **GRAVITA'** ED **ESTENSIONE DEL DISSESTO**;
DEL PERSEGUIMENTO DEGLI **OBIETTIVI DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO O DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE**
NONCHE' DEL **TEMPO NECESSARIO** PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI;
- E) LA **PROGRAMMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, AGRARIE, FORESTALI ED ESTRATTIVE**;
- F) LA INDIVIDUAZIONE DELLE **PRESCRIZIONI, DEI VINCOLI E DELLE OPERE** IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIE, IDRAULICO- FORESTALI, DI FORESTAZIONE, DI BONIFICA IDRAULICA, DI STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI E DI **OGNI ALTRA AZIONE O NORMA D'USO O VINCOLO FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL SUOLO ED ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE**;
- G) IL PROSEGUIMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INDICATE ALLA PRECEDENTE LETTERA F), QUALORA SIANO GIA' STATE INTRAPRESE CON STANZIAMENTI DISPOSTI DA LEGGI SPECIALI E DA LEGGI ORDINARIE DI BILANCIO;
- H) LE OPERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI LITORALI MARINI CHE SOTTENDONO IL BACINO IDROGRAFICO;

(segue PIANO DI BACINO L. 183/89)

- I) LA **VALUTAZIONE PREVENTIVA**, ANCHE AL FINE DI SCEGLIERE TRA **I POTESI DI GOVERNO E GESTIONE TRA LORO DIVERSE**, DEL RAPPORTO **COSTI-BENEFICI**, DELLO **IMPATTO AMBIENTALE** E DELLE **RISORSE FINANZIARIE** PER I PRINCIPALI **INTERVENTI PREVISTI**;
- L) LA **NORMATIVA** E GLI INTERVENTI RIVOLTI A REGOLARE **L'ESTRAZIONE DEI MATERIALI LITOIDI** DAL DEMANIO FLUVIALE, LACUALE E MARITTIMO E LE RELATIVE FASCE DI RISPETTO, SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE IN FUNZIONE DEL BUON REGIME DELLE ACQUE E DELLA TUTELA DELL'EQUILIBRIO GEOSTATICO E GEOMORFOLOGICO DEI TERRENI E DEI LITORALI;
- M) L'INDICAZIONE DELLE **ZONE DA ASSOGGETTARE A SPECIALI VINCOLI E PRESCRIZIONI** IN RAPPORTO ALLE SPECIFICHE CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE, AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEL SUOLO, DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA PREVENZIONE CONTRO PRESUMIBILI EFFETTI DANNOSI DI INTERVENTI ANTROPICI;
- N) LE **PRESCRIZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DEL SUOLO** ED IL VERSAMENTO NEL TERRENO DI DISCARICHE DI RIFIUTI CIVILI ED INDUSTRIALI CHE COMUNQUE POSSANO INCIDERE SULLE QUALITA' DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI;
- O) LE MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI SUBSIDENZA;
- P) IL **RILIEVO CONOSCITIVO DELLE DERIVAZIONI IN ATTO** CON SPECIFICAZIONE DEGLI SCOPI ENERGETICI, IDROPOTABILI, IRRIGUI OD ALTRI E DELLE PORTATE;
- Q) IL RILIEVO DELLE UTILIZZAZIONI DIVERSE PER LA PESCA, LA NAVIGAZIONE OD ALTRE;
- R) IL **PIANO DELLE POSSIBILI UTILIZZAZIONI FUTURE** SIA PER LE DERIVAZIONI CHE PER ALTRI SCOPI, DISTINTE PER TIPOLOGIE D'IMPIEGO E SECONDO LE QUANTITA';
- S) LE **PRIORITA' DEGLI INTERVENTI ED IL LORO ORGANICO SVILUPPO NEL TEMPO**, IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' DEL DISSESTO.

(segue PIANO DI BACINO L. 183/89)

4. **I PIANI DI BACINO SONO COORDINATI CON I PROGRAMMI NAZIONALI, REGIONALI E SUB- REGIONALI DI SVILUPPO ECONOMICO E DI USO DEL SUOLO.** DI CONSEGUENZA, LE AUTORITA' COMPETENTI, IN PARTICOLARE, PROVVEDONO ENTRO DODICI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI BACINO AD **ADEGUARE I PIANI TERRITORIALI E I PROGRAMMI REGIONALI**

5. LE **DISPOSIZIONI DEL PIANO** DI BACINO APPROVATO HANNO **CARATTERE IMMEDIATAMENTE VINCOLANTE PER LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, NONCHE' PER I SOGGETTI PRIVATI,** OVE TRATTASI DI PRESCRIZIONI DICHIARATE DI TALE EFFICACIA DALLO STESSO PIANO DI BACINO.

PIANO DI COMUNITA' MONTANA

D.LGS 18 /08/2000, N. 267 "TU DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

CAPO IV - COMUNITA' MONTANE

ART. 28 - FUNZIONI

...

3. **LE COMUNITÀ MONTANE ADOTTANO PIANI PLURIENNALI DI OPERE ED INTERVENTI E INDIVIDUANO GLI STRUMENTI IDONEI A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOCIOECONOMICO**, IVI COMPRESI QUELLI PREVISTI DALLA UNIONE EUROPEA, DALLO STATO E DALLA REGIONE, CHE POSSONO CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI DI ESECUZIONE DEL PIANO.
4. LE COMUNITÀ MONTANE, **ATTRAVERSO LE INDICAZIONI URBANISTICHE DEL PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO**, CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO.
5. IL **PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO** ED I SUOI AGGIORNAMENTI SONO ADOTTATI DALLE COMUNITÀ MONTANE ED APPROVATI DALLA PROVINCIA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.
6. GLI INTERVENTI FINANZIARI DISPOSTI DALLE COMUNITÀ MONTANE E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI A FAVORE DELLA MONTAGNA SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI TERRITORI CLASSIFICATI MONTANI.

(segue PIANO DI COMUNITA' MONTANA)

L. 97/94 - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE

ART. 7. - TUTELA AMBIENTALE

1. I PIANI PLURIENNALI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

DI CUI ALL'ARTICOLO 29, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, HANNO COME **FINALITA' PRINCIPALE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI;** ESSI INOLTRE INDIVIDUANO LE PRIORITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI **SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE MEDIANTE**

- **IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO,**
- **LA SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE,**
- **L'USO DELLE RISORSE IDRICHE,**
- **LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, DELL'EDILIZIA RURALE, DEI CENTRI STORICI E DEL PAESAGGIO RURALE E MONTANO,**

DA PORRE AL SERVIZIO DELL'UOMO A **FINI DI SVILUPPO CIVILE E SOCIALE.**

2. LE PREVISIONI DI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, MEDIANTE IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO, LA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE, SONO COORDINATE CON I PIANI DI BACINO PREVISTI DALLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, **E SONO RESE COERENTI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO** E DI COORDINAMENTO EMANATI AI SENSI DELLA PREDETTA LEGGE.

NELLA REGIONE LAZIO I PIANI DELLE COMUNITA' MONTANE SONO DEFINITI DALLA L.R. "SULLA MONTAGNA" N. 9/1999 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (L.R. 3 GENN. 2000, N. 1 - L.R. 13 APRILE 2000, N. 21 - L.R. 12 GENNAIO 2001, N. 4) AGLI ARTT. 30 "PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO", 31 "CONTENUTI DEL PPSE" E 32 "CARTA DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO"

PIANI REGOLATORI GENERALI INTERCOMUNALI

L.1150/42 - LEGGE URBANISTICA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CAPO III - PIANI REGOLATORI GENERALI

SEZIONE I - PIANI REGOLATORI GENERALI

ART. 12 - PIANI REGOLATORI GENERALI INTERCOMUNALI

QUANDO

PER LE **CARATTERISTICHE** DI SVILUPPO DEGLI AGGREGATI EDILIZI DI **DUE O PIU' COMUNI** CONTERMINI SI RICONOSCA **OPPORTUNO IL COORDINAMENTO** DELLE DIRETTIVE RIGUARDANTI **L'ASSETTO URBANISTICO** DEI COMUNI STESSI, LA **REGIONE PUO'**, A RICHIESTA ... O DI PROPRIA INIZIATIVA, **DISPORRE** LA FORMAZIONE DI UN PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE.

IN TAL CASO LA **REGIONE DETERMINA:**

- A) **L'ESTENSIONE DEL PIANO** INTERCOMUNALE DA FORMARE
- B) **QUALE DEI COMUNI** INTERESSATI DEBBA PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ...

IL PIANO INTERCOMUNALE DEVE ...

- **ESSERE PUBBLICATO** (*COME UN PRG*) IN TUTTI I COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO DA ESSO CONSIDERATO.
- DEVE INOLTRE ESSERE COMUNICATO AI **COMUNI** PERCHE' **DELIBERINO CIRCA LA SUA ADOZIONE.**

...IL PIANO **E' APPROVATO NEGLI STESSI MODI** STABILITI ... PER L'APPROVAZIONE **DEL PIANO GENERALE COMUNALE.**

PIANI REGOLATORI GENERALI

L.1150/42 - LEGGE URBANISTICA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CAPO III - PIANI REGOLATORI GENERALI

SEZIONE I - PIANI REGOLATORI GENERALI

ART. 7 - **CONTENUTO DEL PIANO** REGOLATORE GENERALE

IL PIANO REGOLATORE GENERALE **DEVE CONSIDERARE LA TOTALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE.**

ESSO **DEVE INDICARE** ESSENZIALMENTE:

- 1) LA **RETE DELLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE** STRADALI, FERROVIARIE E NAVIGABILI E DEI RELATIVI IMPIANTI;
- 2) LA **DIVISIONE IN ZONE** DEL TERRITORIO COMUNALE CON LA PRECISAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ESPANSIONE DELL'AGGREGATO URBANO E LA **DETERMINAZIONE DEI VINCOLI E DEI CARATTERI** DA OSSERVARE IN CIASCUNA ZONA;
- 3) LE **AREE DESTINATE A FORMARE SPAZI DI USO PUBBLICO** O SOTTOPOSTE A SPECIALI SERVITU';
- 4) LE **AREE DA RISERVARE AD EDIFICI PUBBLICI** O DI USO PUBBLICO NONCHE' AD OPERE ED IMPIANTI DI INTERESSE COLLETTIVO O SOCIALE;
- 5) I **VINCOLI** DA OSSERVARE NELLE ZONE A CARATTERE **STORICO, AMBIENTALE, PAESISTICO**;
- 6) LE **NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO.**

ART. 11 - DURATA ED EFFETTI DEL PIANO GENERALE

IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE HA VIGORE A **TEMPO INDETERMINATO.**

I **PROPRIETARI** DEGLI IMMOBILI HANNO L'**OBBLIGO DI OSSERVARE ... LE PRESCRIZIONI DI ZONA** CHE SONO INDICATE NEL PIANO

(SEGUE PIANI REGOLATORI GENERALI L.1150/1942 E SUCC. MOD.)

ART. 8 - FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

I COMUNI HANNO LA FACOLTA' DI FORMARE IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL PROPRIO TERRITORIO...
I COMUNI ... DEVONO PROCEDERE ALLA NOMINA DEI PROGETTISTI ...NONCHE' ALLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DEL PIANO ...
IL PIANO REGOLATORE GENERALE E' APPROVATO ENTRO UN ANNO DAL SUO INOLTRO ALLA REGIONE

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO GENERALE

IL PROGETTO DI PRGC DEVE ESSERE DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA COMUNALE PER LA DURATA DI 30 GIORNI CONSECUTIVI, DURANTE I QUALI CHIUNQUE HA FACOLTÀ DI PRENDERNE VISIONE FINO A 30 GIORNI DOPO LASCADENZA DEL PERIODO DI DEPOSITO POSSONO PRESENTARE OSSERVAZIONI ... (LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI ED ISTITUZIONI INTERESSATE)

ART. 10 - APPROVAZIONE

IL PIANO REGOLATORE GENERALE E' APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CON LO STESSO DECRETO POSSONO ESSERE APPORTATE AL PIANO

- **MODIFICHE CHE NON COMPORINO SOSTANZIALI INNOVAZIONI**
- **MODIFICHE CONSEQUENTI ALL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI ... ACCETTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE,**
- **NONCHE' (MODIFICHE) RICONOSCIUTE INDISPENSABILI PER ASSICURARE:**
 - **IL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI PTC**
 - **LA ... SISTEMAZIONE DELLE OPERE ... DELLO STATO**
 - **LA TUTELA DEL PAESAGGIO E DI COMPLESSI STORICI, ... AMBIENTALI**
 - **L'OSSERVANZA ... (DEGLI STANDARDS)**

L. 142/90 - ART. 15. COMPITI DI PROGRAMMAZIONE *(DELLA PROVINCIA)*

5. **AI FINI DEL COORDINAMENTO E DELL'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAI COMUNI, LA PROVINCIA ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE ED HA, IN OGNI CASO, IL COMPITO DI ACCERTARE LA COMPATIBILITA' DI DETTI STRUMENTI CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO.**

(SEGUE PIANI REGOLATORI GENERALI L.1150/1942 E SUCC. MOD.)

L. 136/99 - NORME PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

ART. 21. *(APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI)*

1. **L'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI** E DELLE RELATIVE VARIANTI DA PARTE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DI ALTRO ENTE LOCALE, OVE PREVISTA, **INTERVIENE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI DODICI MESI** DALLA DATA DEL LORO DEPOSITO, COL CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, DA PARTE DELL'ENTE CHE LI HA ADOTTATI. L'AMMINISTRAZIONE RICEVENTE HA L'OBBLIGO DI ASSEVERARE, ALL'ATTO DEL DEPOSITO, LA REGOLARITÀ FORMALE DEGLI ATTI IN BASE AI REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI. **IL TERMINE PUÒ ESSERE INTERROTTO UNA SOLA VOLTA** PER EVENTUALE E MOTIVATA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. SONO FATTE SALVE LE DIVERSE SCADENZE E MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

2. PER GLI STRUMENTI URBANISTICI E LE RELATIVE VARIANTI TRASMESSI PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, IL TERMINE DI CUI AL COMMA 1 DECORRE DA TALE DATA.

PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE


L. 1150/42 - LEGGE URBANISTICA

ART. 34 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE PER I COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE

**I COMUNI
SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE
DOVRANNO INCLUDERE
NEL PROPRIO REGOLAMENTO EDILIZIO
UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE,
CON LA INDICAZIONE**

- **DEI LIMITI DI CIASCUNA ZONA**, SECONDO LE DELIMITAZIONI IN ATTO O DA ADOTTARSI,
- **NONCHE' CON LA PRECISAZIONE DEI TIPI EDILIZI PROPRI DI CIASCUNA ZONA**, SECONDO LE DELIMITAZIONI IN ATTO O DA ADOTTARSI.

**POTRANNO ANCHE INDICARE
LE EVENTUALI DIRETTRICI DI ESPANSIONE.**



PIANO PARTICOLAREGGIATO

L. 1150/42 - LEGGE URBANISTICA

CAPO III - PIANI REGOLATORI GENERALI

SEZIONE II - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI

ART. 13 - (CONTENUTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI)

IL PRG E' ATTUATO A MEZZO DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE NEI QUALI DEVONO ESSERE INDICATE

- LE RETI STRADALI ED
- I PRINCIPALI DATI ALTIMETRICI DI CIASCUNA ZONA E DEBONO INOLTRE ESSERE DETERMINATI:
- LE **MASSE E LE ALTEZZE DELLE COSTRUZIONI** LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E PIAZZE
- GLI **SPAZI RISERVATI AD OPERE OD IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO**
- GLI **EDIFICI DESTINATI A DEMOLIZIONE O RICOSTRUZIONE** OVVERO SOGGETTI A RESTAURO O A BONIFICA EDILIZIA
- LE **SUDDIVISIONI DEGLI ISOLATI IN LOTTI FABBRICABILI SECONDO LA TIPOLOGIA** INDICATA NEL PIANO
- GLI **ELENCHI CATASTALI DELLE PROPRIETA' DA ESPROPRIARE** O DA VINCOLARE
- LA PROFONDITA' DELLE **ZONE LATERALI A OPERE PUBBLICHE**, LA CUI OCCUPAZIONE SERVA AD INTEGRARE LE FINALITA' DELLE OPERE STESSE ED A SODDISFARE PREVEDIBILI ESIGENZE FUTURE.

CIASCUN PIANO ... **DEVE ESSERE CORREDATO** DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E **DAL PIANO FINANZIARIO** ...

ART. 14 - (COMPILAZIONE DEL P.P.)

I P.P. ... SONO COMPILATI A CURA DEL COMUNE E DEBONO ESSERE ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ...

(segue PIANO PARTICOLAREGGIATO: L. 1150/42)

ART. 15 - (PUBBLICAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI)

I P.P. **DEVONO ESSERE DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA** DEL COMUNE PER LA DURATA DI **30 GIORNI** CONSECUTIVI

L'EFFETTUALE **DEPOSITO E' RESO NOTO** AL PUBBLICO ...

FINO A 30 GIORNI DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI DEPOSITO POTRANNO ESSERE **PRESENTATE**

- **OPPOSIZIONI DAI PROPRIETARI** DI IMMOBILI COMPRESI NEI PIANI ED
- **OSSERVAZIONI** DA PARTE DELLE *ASSOCIAZIONI SINDACALI INTERESSATE*

ART. 16 - (APPROVAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI)

I PIANI ... SONO **APPROVATI** CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA **GIUNTA REGIONALE** ¹

...

COL **DECRETO** DI APPROVAZIONE **SONO DECISE LE OPPOSIZIONI** E SONO **FISSATI**

- **IL TEMPO**, NON MAGGIORE DI **ANNI 10**, ENTRO IL QUALE IL PIANO **DOVRA' ESSERE ATTUATO** E
- **I TERMINI** ENTRO CUI DOVRANNO ESSERE **COMPIUTE LE RELATIVE ESPROPRIAZIONI**

...

CON IL DECRETO ... POSSONO ESSERE **INTRODOTTE ... LE MODIFICHE**

- CHE SIANO CONSEQUENTI ALL'ACCOGLIMENTO DI **OSSERVAZIONI** O DI **OPPOSIZIONI**
- OVVERO SIANO RICONOSCIUTE INDISPENSABILI PER ASSICURARE: 1) LA OSSERVANZA DEL PRG; ...

LE MODIFICHE SONO COMUNICATE ... AL COMUNE IL QUALE ... ADOTTA LE PROPRIE **CONTRODEDUZIONI** CON DELIBERAZIONE ... CHE ... E' TRASMESSA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LE **RELATIVE DETERMINAZIONI**

...

L'APPROVAZIONE ... EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE ...

...

ART. 17 - (VALIDITA' DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI)

DECORSO IL TERMINE STABILITO PER LA ESECUZIONE ... **DIVENTA INEFFICACE** PER LA PARTE IN CUI NON ABBA AVUTO ATTUAZIONE, **RIMANENDO FERMO A TEMPO INDETERMINATO L'OBBLIGO DI OSSERVARE ... GLI ALLINEAMENTI E LE PRESCRIZIONI DI ZONA** STABILITI DAL PIANO ...

¹ MOLTE REGIONI HANNO PREVISTO NELLA PROPRIA LEGISLAZIONE L'APPROVAZIONE IN SEDE COMUNALE, OVE IL P.P. NON CONTENGA INDICAZIONI IN VARIANTE AL PRG

(segue PIANO PARTICOLAREGGIATO)

L. 136/99 - NORME PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

ART. 22. (PIANI ATTUATIVI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI)

1. **L'APPROVAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLI COMUNALI** DI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA, CONFORMI ALLE NORME ED AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, **DEVE INTERVENIRE ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI** A DECORRERE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA CORREDATA DEGLI ELABORATI PREVISTI. QUALORA VI SIA NECESSITÀ DI PREVENTIVI PARERI O NULLA OSTA, IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DECORRE DALLA DATA IN CUI TALI ATTI SIANO ACQUISITI. ...
2. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI **APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA** DELLO STRUMENTO ATTUATIVO DEVE INTERVENIRE **NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LE OSSERVAZIONI E LE OPPOSIZIONI.**
3. LA **PUBBLICAZIONE** DELLO STRUMENTO ATTUATIVO, DA EFFETTUARE MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE, DEVE INTERVENIRE **ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERA DI ADOZIONE O APPROVAZIONE.**
4. PER I PIANI ATTUATIVI IN CORSO DI REDAZIONE, PRESENTAZIONE, ADOZIONE O APPROVAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, I TERMINI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DECORRONO DA TALE DATA.
5. **L'INFRUTTUOSA DECORRENZA DEI TERMINI** DI CUI AI PRECEDENTI COMMI COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER LA **RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO.** A TAL FINE È DATA FACOLTÀ ALL'INTERESSATO DI INOLTARE ISTANZA PER LA **NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA** AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IL QUALE PROVVEDE NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI. GLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO AD ACTA SONO POSTI A CARICO DEL COMUNE INADEMPIENTE.
6. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO **SI APPLICANO ANCHE AGLI STRUMENTI ATTUATIVI IN VARIANTE NON ESSENZIALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.** LE REGIONI, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, QUALORA NON ABBIANO GIÀ PROVVEDUTO, **EMANANO NORME CHE DEFINISCONO CONTENUTI E LIMITI DELLE VARIANTI NON ESSENZIALI.**
7. SONO FATTE SALVE LE DIVERSE SCADENZE E MODALITÀ PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI.

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

L. 1150/42 - LEGGE URBANISTICA
CAPO III - PIANI REGOLATORI GENERALI
SEZIONE III - NORME PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI

ART. 28 - (LOTTIZZAZIONE DI AREE)

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PRG O DEL Pdf ... E' VIETATO PROCEDERE ALLA LOTTIZZAZIONE DEI TERRENI A SCOPO EDILIZIO. NEI COMUNI FORNITI DI PDF ED IN QUELLI DOTATI DI PRG FINO A QUANDO NON SIA STATO APPROVATO IL PP DI ESECUZIONE, LA LOTTIZZAZIONE PUO' ESSERE AUTORIZZATA DAL COMUNE ...

L'AUTORIZZAZIONE ... PUO' ESSERE RILASCIATA ANCHE DAI COMUNI CHE HANNO ADOTTATO IL PDF O IL PRG, SE ENTRO DODICI MESI ... LA ... AUTORITA' NON HA ADOTTATO ALCUNA DETERMINAZIONE, SEMPRE CHE SI TRATTI DI PDL CONFORMI AL PRG OVVERO AL PDF ADOTTATO.

L'AUTORIZZAZIONE ... E' SUBORDINATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ... CHE PREVEDA:

- 1) **LA CESSIONE GRATUITA ENTRO TERMINI PRESTABILITI DELLE AREE NECESSARIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, ... NONCHE' LA CESSIONE GRATUITA DELLE AREE NECESSARIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, NEI LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO N. 2**
- 2) **L'ASSUNZIONE, A CARICO DEL PROPRIETARIO, DEGLI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DI UNA QUOTA PARTE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE ALLA LOTTIZZAZIONE O DI QUELLE OPERE ... NECESSARIE PER ALLACCIARE LA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI; LA QUOTA E' DETERMINATA IN PROPORZIONE ALL'ENTITA' E ALLE CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI DELLE LOTTIZZAZIONI**
- 3) **I TERMINI NON SUPERIORI A DIECI ANNI ENTRO I QUALI DEVE ESSERE ULTIMATA L'ESECUZIONE DELLE OPERE ...**
- 4) **CONGRUE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE.**

...
IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI² NELL'AMBITO DEI SINGOLI LOTTI E' SUBORDINATO ALL' IMPEGNO DELLA CONTEMPORANEA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AI LOTTI STESSI

...
NEI COMUNI FORNITI DI PDF E IN QUELLI DOTATI DI PRG ..., IL SINDACO HA FACOLTA' DI INVITARE I PROPRIETARI DELLE AREE ... A PRESENTARE ... UN PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE ... SE ESSI NON ADERISCONO, PROVVEDE ALLA COMPILAZIONE D'UFFICIO.

² OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

L. 865/71 - ... MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 1150/42, ETC.

ART. 27

I COMUNI DOTATI DI PRG O DI PDF APPROVATI POSSONO FORMARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE, UN PIANO DELLE AREE DA DESTINARE A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

LE AREE DA COMPNDERE NEL PIANO SONO DELIMITATE NELL'AMBITO DELLE ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DAI PRG O DAI PDF VIGENTI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA QUALE ... E' APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. IL PIANO ... HA EFFICACIA PER DIECI ANNI DALLA ... APPROVAZIONE ED HA VALORE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO D'ESECUZIONE AI SENSI DELLA L. 1150/42.

PER QUANTO NON DIVERSAMENTE DISPOSTO ... SI APPLICANO ... LE NORME DELLA I. 167/62 (PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE)

LE AREE COMPRESSE NEL PIANO APPROVATO SONO ESPROPRIATE DAI COMUNI ... SECONDO QUANTO PREVISYO ... IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.

IL COMUNE UTILIZZA LE AREE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI DI CARATTERE

- **INDUSTRIALE,**
- **ARTIGIANALE,**
- **COMMERCIALE E**
- **TURISTICO,**

IN MISURA

- **NON SUPERIORE AL 50% MEDIANTE LA CESSIONE IN PROPRIETA' E**
- **PER LA RIMANENTE PARTE MEDIANTE LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.**

LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

- **AD ENTI PUBBLICI ... E' A TEMPO INDETERMINATO,**
- **IN TUTTI GLI ALTRI CASI HA UNA DURATA NON INFERIORE A SESSANTA ANNI E NON SUPERIORE A NOVANTANOVE ANNI**

CONTESTUALMENTE ALL'ATTO DI CONCESSIONE, O ALL'ATTO DI CESSIONE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA, TRA IL COMUNE ... ED IL CONCESSIONARIO O L'ACQUIRENTE ... VIENE STIPULATA UNA CONVENZIONE ... CON LA QUALE VENGONO DISCIPLINATI GLI ONERI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO O DELL'ACQUIRENTE ...

PIANO DI RECUPERO

L. 457/78 - NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
TITOLO IV. NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

ART. 27 (INDIVIDUAZIONE DELLE **ZONE DI RECUPERO** DL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

I COMUNI INDIVIDUANO, NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, LE ZONE OVE, PER LE CONDIZIONI DI DEGRADO, SI RENDE OPPORTUNO IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE MEDIANTE INTERVENTI RIVOLTI

- ALLA CONSERVAZIONE,
- AL RISANAMENTO,
- ALLA RICOSTRUZIONE E
- ALLA MIGLIORE MANUTENZIONE
- DEL PATRIMONIO STESSO.

DETTE ZONE POSSONO COMPRENDERE

- SINGOLI IMMOBILI,
- COMPLESSI EDILIZI,
- ISOLATI ED
- AREE, NONCHE'
- EDIFICI DA DESTINARE AD ATTREZZATURE.

LE ZONE SONO INDIVIDUATE IN SEDE DI FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE OVVERO, PER I COMUNI CHE NE SONO DOTATI, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

NELL'AMBITO DELLE ZONE, CON LA DELIBERAZIONE ... O SUCCESSIVAMENTE CON LE STESSE MODALITA', POSSONO ESSERE INDIVIDUATI GLI IMMOBILI, I COMPLESSI EDILIZI, GLI ISOLATI, E LE AREE PER I QUALI IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE³ E' SUBORDINATO ALLA FORMAZIONE DI PIANI DI RECUPERO ...

ART. 28 (**PIANI DI RECUPERO** DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

I PIANI DI RECUPERO PREVEDONO LA DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI, DEI COMPLESSI EDILIZI, DEGLI ISOLATI, E DELLE AREE ..., ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, INDIVIDUANDO LE UNITA' MINIME DI INTERVENTO.

I PIANI DI RECUPERO SONO APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE DEL C.C. CON LA QUALE VENGONO DECISE LE OPPOSIZIONI PRESENTATE AL PIANO OVE LA DELIBERAZIONE NON SIA ASSUNTA PER CIASCUN PIANO ENTRO TRE ANNI DALLA INDIVIDUAZIONE, ... L'INDIVIDUAZIONE ... DECADE...

³ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

(segue PIANO DI RECUPERO - L. 457/78)

(segue art. 28)

... **SI APPLICANO** AI PIANI DI RECUPERO **LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI** DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE E ... NAZIONALE

I PIANI DI RECUPERO SONO ATTUATI:

- A) **DAI PROPRIETARI** SINGOLI O RIUNITI IN CONSORZIO O DALLE **COOPERATIVE EDILIZIE** ... , DALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ..., DAI CONDOMINI ..., DAGLI **IACP**, ...
- B) **DAI COMUNI**, DIRETTAMENTE OVVERO MEDIANTE ... CONVENZIONI CON I SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA A), NEI SEGUENTI CASI:
- 1) PER GLI INTERVENTI CHE ESSI INTENDONO ESEGUIRE DIRETTAMENTE ...
 - 2) PER L'ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI
 - 3) PER GLI INTERVENTI DA ATTUARE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA, ESPROPRIAZIONE OD OCCUPAZIONE TEMPORANEA, PREVIA DIFFIDA NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO ...

I COMUNI, SEMPRE PREVIA DIFFIDA, **POSSONO PROVVEDERE ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE** PREVISTE DAL PIANO ..., **CON DIRITTO DI RIVALSA, NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI**, DELLE SPESE SOSTENUTE. **I COMUNI POSSONO AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE** PRIMARIA E SECONDARIA **AI PROPRIETARI SINGOLI O RIUNITI IN CONSORZIO** CHE ESEGUONO GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RECUPERO.

ART. 30 (PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI)

I PROPRIETARI DI IMMOBILI E DI AREE **COMPRESI NELLE ZONE** DI RECUPERO, **RAPPRESENTANTI**, IN BASE ALL'IMPONIBILE CATASTALE, **ALMENO I TRE QUARTI DEL VALORE** DEGLI IMMOBILI ..., **POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI PIANI** DI RECUPERO.

...

LA PROPOSTA DI PIANO **E' ADOTTATA** CON DELIBERAZIONE DEL C.C. **UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE** CONTENENTE LE PREVISIONI STABILITE DALL'ART. 28 ... DELLA L. 1150/42 (*LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA*) LA PROPOSTA DI PIANO DEVE ESSERE **PUBBLICATA ... CON LA PROCEDURA** PREVISTA PER I **PIANI PARTICOLAREGGIATI**.

I PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI DIVENTANO EFFICACI DOPO ... LA DELIBERAZIONE DEL C.C., CON LA QUALE VENGONO DECISE LE **OPPOSIZIONI** ...

(segue PIANO DI RECUPERO - L. 457/78)

ART. 31 (DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI)

GLI INTERVENTI DI RECUPERO ... SONO COSI' DEFINITI:

- A) INTERVENTI DI **MANUTENZIONE ORDINARIA**,
... RIGUARDANO LE OPERE DI **RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO, E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE** DEGLI EDIFICI E (LE OPERE) NECESSARIE AD INTEGRARE O MANTENERE IN EFFICIENZA GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI;
- B) INTERVENTI DI **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**,
... LE OPERE E LE MODIFICHE NECESSARIE PER **RINNOVARE E SOSTITUIRE PARTI ANCHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI**, NONCHE' PER REALIZZARE ED INTEGRARE SERVIZI IGIENICO-SANITARI E TECNOLOGICI, **SEMPRE CHE NON ALTERINO I VOLUMI E LE SUPERFICI** E DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI E NON COMPORTINO MODIFICHE DELLE DESTINAZIONI D'USO;
- C) INTERVENTI DI **RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO**,
... RIVOLTI A **CONSERVARE L'ORGANISMO EDILIZIO E AD ASSICURARNE LA FUNZIONALITA'** MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE CHE, **NEL RISPETTO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI, FORMALI E STRUTTURALI** DELL'ORGANISMO STESSO, NE CONSENTANO DESTINAZIONI D'USO CON ESSI COMPATIBILI. TALI INTERVENTI COMPRENDONO IL CONSOLIDAMENTO, IL RIPRISTINO, E IL RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO, L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI RICHIESTI DALLE ESIGENZE DELL'USO, L'ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESTRANEI ALL'ORGANISMO EDILIZIO;
- D) INTERVENTI DI **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**,
... RIVOLTI A **TRASFORMARE GLI ORGANISMI EDILIZI** MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE CHE **POSSONO PORTARE AD UN ORGANISMO EDILIZIO IN TUTTO O IN PARTE DIVERSO** DAL PRECEDENTE. TALI INTERVENTI COMPRENDONO IL RIPRISTINO O LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO, LA ELIMINAZIONE, LA MODIFICA E L'INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI ED IMPIANTI;
- E) INTERVENTI DI **RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA**,
... RIVOLTI A **SOSTITUIRE L'ESISTENTE TESSUTO URBANISTICO-EDILIZIO** CON ALTRO DIVERSO MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI INTERVENTI EDILIZI ANCHE CON LA **MODIFICAZIONE DEL DISEGNO DEI LOTTI, DEGLI ISOLATI E DELLA RETE STRADALE.**

PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

L. 167/62 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ART. 4

IL PIANO DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:

- A) **LA RETE STRADALE** E LA DELIMITAZIONE DEGLI **SPAZI RISERVATI AD OPERE ED IMPIANTI** DI INTERESSE PUBBLICO, NONCHE' AD **EDIFICI PUBBLICI** O DI CULTO;
- B) **LA SUDDIVISIONE IN LOTTI** DELLE AREE, CON L'INDICAZIONE DELLA **TIPOLOGIA EDILIZIA** E, OVE DEL CASO, **L'UBICAZIONE E LA VOLUMETRIA** DEI SINGOLI EDIFICI;
- c) LA PROFONDITA' DELLE **ZONE LATERALI A OPERE PUBBLICHE**, LA CUI OCCUPAZIONE SERVA AD INTEGRARE LE FINALITÀ DELLE OPERE STESSE ED A SODDISFARE PREVEDIBILI ESIGENZE FUTURE.

ART. 5

IL PROGETTO DEL PIANO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI:

- 1) PLANIMETRIA IN SCALA **NON INFERIORE A 1:10.000**, CONTENENTE LE **PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE**, OVVERO, QUANDO QUESTO NON ESISTA, DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, **CON LA PRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE** DESTINATE ALL'EDILIZIA POPOLARE;
- 2) PLANIMETRIA IN SCALA **NON INFERIORE A 1:2.000**, DISEGNATA **SULLA MAPPA CATASTALE** E CONTENENTE GLI **ELEMENTI DI CUI ALL'ART.4**;
- 3) GLI **ELENCHI CATASTALI DELLE PROPRIETA'** COMPRESSE NEL PIANO;
- 4) IL COMPENDIO DELLE **NORME URBANISTICHE EDILIZIE** PER LA BUONA ESECUZIONE DEL PIANO;
- 5) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E **RELAZIONE SULLE PREVISIONI DELLA SPESA** OCCORRENTE PER LE SISTEMAZIONI GENERALI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO.

TIPI DI EDILIZIA NEI PDZ

EDILIZIA SOVVENZIONATA



CONCERNE GLI **INTERVENTI** EDILIZI D'INIZIATIVA PUBBLICA, CIOE' **PROMOSSE E ATTUATE DAGLI ENTI PUBBLICI, CON ONERE INTEGRALE DELL'INTERVENTO A CARICO DELLO STATO.**
I SOGGETTI REALIZZATORI TIPICI SONO GLI IACP - **ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI** - SU AREE CEDUTE IN **DIRITTO DI SUPERFICIE.**



EDILIZIA AGEVOLATA

EDILIZIA **FINANZIATA CON MUTUI AGEVOLATI**, CIOE' CONCESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO ED **ASSISTITI DAL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLO STATO** (ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DI PARTE DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI).
IL SOGGETTO REALIZZATORE TIPICO E' LA **COOPERATIVA EDILIZIA** SU AREE CEDUTE IN **DIRITTO DI PROPRIETA'.**

EDILIZIA CONVENZIONATA

L'EDILIZIA NUOVA OD ESISTENTE SI DICE CONVENZIONATA ALLORCHE', **IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA** VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MEDIANTE UNA "CONVENZIONE" OD UN "ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO"- **AD APPLICARE** PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO **PREZZI DI VENDITA E/O CANONI DI LOCAZIONE PREDETERMINATI.**
IL SOGGETTO REALIZZATORE TIPICO E' **L'IMPRESA EDILE PRIVATA** SU AREE CEDUTE IN **DIRITTO DI PROPRIETA'.**





PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

L. 167/62 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ART. 1

I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 50.000 ABITANTI O ... CAPOLUOGHI DI PROVINCIA SONO TENUTI A FORMARE UN PIANO DELLE ZONE DA DESTINARE ALLA COSTRUZIONE DI ALLOGGI A CARATTERE ECONOMICO O POPOLARE NONCHE' ALLE OPERE E SERVIZI COMPLEMENTARI, URBANI E SOCIALI, IVI COMPRESSE LE AREE A VERDE PUBBLICO.

TUTTI GLI ALTRI COMUNI POSSONO PROCEDERE ... ALLA FORMAZIONE DEL PIANO.

...

PIU' COMUNI LIMITROFI POSSONO COSTITUIRSI IN CONSORZIO PER LA FORMAZIONE DI UN PIANO ...

LA REGIONE PUO' DISPORRE, A RICHIESTA DI UNA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI INTERESSATE, LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI FRA COMUNI LIMITROFI PER LA FORMAZIONE DI PIANI ...

ART. 2

L'ESTENSIONE DELLE ZONE DA INCLUDERE NEI PIANI E' DETERMINATA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PER UN DECENNIO E NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 40 PER CENTO E SUPERIORE AL 70 PER CENTO DI QUELLA NECESSARIA A SODDISFARE IL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EDILIZIA ABITATIVA NEL PERIODO CONSIDERATO.

LE AREE DA COMPRENDERE NEI PIANI SONO, DI NORMA, SCELTE NELLE ZONE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE NEI PIANI REGOLATORI VIGENTI, CON PREFERENZA IN QUELLE DI ESPANSIONE DELL'AGGREGATO URBANO.

OVE SI MANIFESTI L'ESIGENZA DI REPERIRE IN PARTE LE AREE ... IN ZONE NON DESTINATE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE NEI PRG VIGENTI, ... SI PUO' PROCEDERE CON VARIANTI AGLI STESSI. IN TAL CASO IL PIANO APPROVATO ... COSTITUISCE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE.

QUALORA NON ESISTA PIANO REGOLATORE APPROVATO, LE ZONE RISERVATE ... SONO COMPRESSE IN UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE ... I COMUNI POSSONO COMPRENDERE TALI ZONE ANCHE IN UN PIANO SOLTANTO ADOTTATO E TRASMESSO ... PER L'APPROVAZIONE. IN TALIPOTESI IL PIANO DELLE ZONE ... E' VINCOLANTE IN SED DI APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE.

(segue PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - L. 167/62)

ART. 6

ENTRO CINQUE GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, **IL PIANO DEVE ESSERE DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA COMUNALE** E RIMANERVI NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI. DELL'ESEGUITO DEPOSITO **E' DATA IMMEDIATA NOTIZIA AL PUBBLICO ...**
... GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL COMUNE LE PROPRIE OPPOSIZIONI

IL SINDACO COMUNICA IL PIANO **ANCHE ALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO**, ... OVE ESSO RIGUARDI TERRENI SUI QUALI ESISTANO VINCOLI ...
LE AMMINISTRAZIONI PREDETTE DEVONO TRASMETTERE AL COMUNE LE LORO EVENTUALI OSSERVAZIONI ...

ART. 7

DECORSO IL PERIODO PER LE OPPOSIZIONI E OSSERVAZIONI ... IL SINDACO ... TRASMETTE TUTTI GLI ATTI CON LE DEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI ... (ALLA REGIONE)

ART. 8

I PIANI SONO APPROVATI (DALLA REGIONE) ...
CON GLI STESSI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEI PIANI ... **SONO DECISE ANCHE LE OPPOSIZIONI.**
IL DECRETO DI APPROVAZIONE DI CIASCUN PIANO ... E' DEPOSITATO, CON GLI ATTI ALLEGATI, NELLA SEGRETERIA COMUNALE A LIBERA VISIONE DEL PUBBLICO.
DELL'ESEGUITO DEPOSITO **E' DATA NOTIZIA, A CURA DEL SINDACO, CON ATTO NOTIFICATO NELLA FORMA DELLE CITAZIONI, A CIASCUN PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI COMPRESI NEL PIANO STESSO ...**
LE VARIANTI CHE NON INCIDONO SUL DIMENSIONAMENTO GLOBALE DEL PIANO E NON COMPORTANO MODIFICHE AL PERIMETRO, AGLI INDICI DI FABBRICABILITA' ED ALLE DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ... SONO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ...

ART. 9

I PIANI APPROVATI ... **HANNO EFFICACIA PER DICHIOTTO ANNI** DALLA DATA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE ED **HANNO VALORE DI PIANI PARICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE** AI SENSI DELLA L. 1150/42.
PER GIUSTIFICATI MOTIVI L'EFFICACIA DEI PIANI PUO' ... ESSERE PROROGATA ... PER NON OLTRE DUE ANNI.
L'APPROVAZIONE DEI PIANI EQUIVALE ANCHE A DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILTA' ED URGENZA DI TUTTE LE OPERE, IMPIANTI ED EDIFICI IN ESSO PREVISTI.

...

LE AREE COMPRESSE NEL PIANO RIMANGONO SOGGETTE, DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DEL PIANO STESSO, AD ESPROPRIAZIONE ...

(segue PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - L. 167/62)

ART. 10 *(COME SOSTITUITO DALL'ART. 35 DELLA L. 865/71)*

LE AREE COMPRESSE NEI PIANI APPROVATI ... SONO ESPROPRIATE DAI COMUNI O DAI LORO CONSORZI.

LE AREE ..., SALVO QUELLE CEDUTE IN PROPRIETA' (DI CUI APPRESSO) VANNO A FAR PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE.

SU TALI AREE IL COMUNE ... CONCEDE IL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI TIPO ECONOMICO O POPOLARE E DEI RELATIVI SERVIZI URBANI E SOCIALI.

LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AD ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI E' A TEMPO INDETERMINATO, IN TUTTI GLI ALTRI CASI HA UNA DURATA NON INFERIORE AD ANNI 60 E NON SUPERIORE AD ANNI 99.

... TRA PIU' ISTANZE CONCORRENTI *(PER OTTENERE LA CONCESSIONE)* E' DATA LA PREFERENZA *(AGLI)* ENTI PUBBLICI ... OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE *(ED ALLE)* COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA.

LA CONCESSIONE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA DELIBERA VIENE DETERMINATO IL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE DA STIPULARSI ... TRA L'ENTE CONCEDENTE ED IL RICHIEDENTE.

(PER I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE, SI VEDA LA LEZ. 2.3.4. CONVENZIONE NEI PDZ)

...

I COMUNI ... POSSONO, NELLA CONVENZIONE, STABILIRE CONDIZIONI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA IL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE⁴ E GLI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ...

LE AREE ... DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI SONO CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, ... O CEDUTE IN PROPRIETA' A COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI, A IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI E AI SINGOLI, SEMPRE CHE QUESTI ABBIANO I REQUISITI ... PER L'ASSEGNAZIONE ...

I CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE IN SUPERFICIE, ... E I PREZZI DELLE AREE CEDUTE IN PROPRIETA' DEVONO, NEL LORO INSIEME, ASSICURARE LA COPERTURA DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE ...

I CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE IN SUPERFICIE RIFERITI AL MC EDIFICABILE NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AL 60% DEI PREZZI DI CONCESSIONE RIFERITI ALLO STESSO VOLUME E IL LORO VERSAMENTO PUO' ESSERE DILAZIONATO IN UN MASSIMO DI 15 ANNUALITA' DI IMPORTO COSTANTE ... A UN TASSO NON SUPERIORE ALLA MEDIA ... DEI TITOLI PUBBLICI ...

IL CORRISPETTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, SIA PER LE AREE CONCESSE IN SUPERFICIE CHE PER QUELLE CEDUTE IN PROPRIETA', E' DETERMINATO IN MISURA PARI AL COSTO DI REALIZZAZIONE IN PROPORZIONE AL VOLUME DELL'EDIFICIO.

CONTESTUALMENTE ALL'ATTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA ... VIENE STIPULATA UNA CONVENZIONE ... *(VEDI)*

⁴ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

(segue PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - L. 167/62)

ART. 11 *(COME SOSTITUITO DALL'ART. 38 DELLA L. 865/71)*

I PIANI NONCHE' I LORO AGGIORNAMENTI ... SONO ATTUATI A MEZZO DI PROGRAMMI PLURIENNALI I QUALI DEBBONO INDICARE:

- A) **L'ESTENSIONE DELLE AREE** DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE E LA CORRELATIVA **URBANIZZAZIONE**;
- B) L'INDIVIDUAZIONE DELLE **AREE DA CEDERE IN PROPRIETA'** E DI QUELLE DA **CONCEDERE IN SUPERFICIE ...**;
- C) LA **SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE** DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DELLE OPERE DI CARATTERE GENERALE;
- D) I **MEZZI FINANZIARI** CON I QUALI IL COMUNE O IL CONSORZIO INTENDONO FAR FRONTE ALLA SPESA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA C).

I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E LE VARIANTI DI AGGIORNAMENTO SONO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DEI COMUNI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ...

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

L. 179/92 - NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 2

2. **I FONDI ... SONO DESTINATI DALLE REGIONI ... ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI PROGRAMMI EDILIZI SECONDO GLI INDIRIZZI FISSATI DAL CIPE O DAL CER ... LE SOMME SONO DESTINATE, PRIORITARIAMENTE E FINO AL LIMITE DEL 30 PER CENTO, AI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 16 ...**

...

ART.11 (RECUPERO) *(COME SOSTITUITO DALLA L.136/99)*

1. **LE DISPONIBILITÀ PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER I SEGUENTI INTERVENTI:**
- A) **INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA;**
 - B) **INTERVENTI DI RECUPERO, DI CUI ALLE LETTERE B), C), D) ED E) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457, DI IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE NON INFERIORE AL 70 % DELLA SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA DI PROGETTO O DI IMMOBILI NON RESIDENZIALI FUNZIONALI ALLA RESIDENZA. ...**

...

ART. 16 (PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO)

1. **AL FINE DI RIQUALIFICARE IL TESSUTO URBANISTICO, EDILIZIO ED AMBIENTALE, I COMUNI PROMUOVONO LA FORMAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI. IL PROGRAMMA INTEGRATO E' CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI PLURALITA' DI FUNZIONI, DALLA INTEGRAZIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO, IVI COMPRESSE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE, DI UNA DIMENSIONE TALE DA INCIDERE SULLA RIORGANIZZAZIONE URBANA E DAL CONCORSO DI PIU' OPERATORI E RISORSE FINANZIARIE PUBBLICI E PRIVATI.**
2. **SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ... POSSONO PRESENTARE AL COMUNE PROGRAMMI INTEGRATI RELATIVI A ZONE IN TUTTO O IN PARTE EDIFICATE O DA DESTINARE ANCHE A NUOVA EDIFICAZIONE AL FINE DELLA LORO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE.**

...

D.M. (LLPP) 21 DICEMBRE 1994 - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A VALERE SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179

1. **LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L. 179/92, ... , SONO DESTINATE ALLA FORMAZIONE ED ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.**

PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO

DL. 398/93 - DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA (CONVERTITO, CON MODIF, IN L. 493/93)

ART. 11 (PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO)

1. I FONDI (...) SONO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AL SERVIZIO PREVALENTE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI CUI AL COMMA 2.
2. **I PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO SONO COSTITUITI DA UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROBLEMI DI ACCESSIBILITA' DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI A RETE, E DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE, ALLA EDIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO E DI INTEGRAZIONE DEI COMPLESSI URBANISTICI ESISTENTI, NONCHE' ALL'INSERIMENTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, AL RESTAURO E AL RISANAMENTO CONSERVATIVO E ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI.**
3. I PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DA REALIZZARE, SULLA BASE DI UNA PROPOSTA UNITARIA CON IL CONCORSO DI RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE, **SONO PROPOSTI AL COMUNE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ASSOCIATI TRA DI LORO. IL COMUNE DEFINISCE LE PRIORITA'** DI DETTI PROGRAMMI SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI.
4. **AI FINI DELL'APPROVAZIONE** DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO, PUO' ESSERE PROMOSSA LA CONCLUSIONE DI UN **ACCORDO DI PROGRAMMA** (VEDI) AI SENSI DELL'ART. 27, L.142/90.
5. **IL CER** (COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI) AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO, **DETERMINA MODALITA' E CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE URBANE INTERESSATE E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO ...**

D.M. (LLPP) 1 DICEMBRE 1994

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 493 (G.U. N. 290 DEL 13 DICEMBRE 1994)

PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - DIRETTIVA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE

D.M. (LLPP) 1 DICEMBRE 1994

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 493 (G.U. N. 289 DEL 12 DICEMBRE 1994)

PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - MODALITA' E CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE URBANE INTERESSATE E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - PRUSST

DECRETO 8/10/1998 N.1169/UT3

PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO "

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO L'ART.52 DEL **D.L.VO 31 MARZO 1998, N.112** SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59 CHE **DEFINISCE TRA I COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE LA "IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE CON RIFERIMENTO AI VALORI NATURALI E AMBIENTALI, ALLA DIFESA DEL SUOLO E ALLA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E DELLE OPERE DI COMPETENZA STATALE, NONCHÉ AL SISTEMA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE DEPRESSE DEL PAESE."**;

VISTO L'ART.54 DEL MEDESIMO D.L.VO CHE **TRA LE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO INDIVIDUA LA "PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO CHE IMPLICHI UN INTERVENTO COORDINATO DA PARTE DI DIVERSE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DI INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA."**;

...

VISTO L'ART.2, COMMA 203 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662, RECANTE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA CHE **INDIVIDUA UNA PLURALITÀ DI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI CHE COINVOLGONO UNA MOLTEPLICITÀ DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ED IMPLICANO DECISIONI ISTITUZIONALI E RISORSE FINANZIARIE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME NONCHÉ DEGLI ENTI LOCALI"**;

VISTO IL DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE **DELL'UNIONE EUROPEA** DENOMINATO **"AGENDA 2000"**, NEL QUALE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI **INTERVENTI IN AREE URBANE**;

...

VISTO IL PRIMO PROGETTO UFFICIALE DELLO **"SCHEMA DI SVILUPPO DELLO SPAZIO COMUNITARIO"**, ELABORATO DAL COMITATO DI SVILUPPO SPAZIALE, NELLA QUALE SONO DEFINITI GLI **ORIENTAMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ARMONIOSO ED EQUILIBRATO DEL TERRITORIO COMUNITARIO E DI INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI COESIONE SOCIO-ECONOMICA, DI COMPETITIVITÀ E DI SVILUPPO SOSTENIBILE**;

(segue PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO)

(IL MINISTRO)
DECRETA:

ART.1

1. **LE DISPONIBILITÀ** DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE – **DERIVANTI DALLE SOMME NON UTILIZZATE PER I PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA** CUI AL D.M. 21 DICEMBRE 1994, ACCERTATE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1998 SONO QUANTIFICATE IN £ 140,216 MILIARDI. TALI DISPONIBILITÀ **SONO DESTINATE ALLA PROMOZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.**

...

ART.2

1. **I PROGRAMMI** DI CUI ALL'ART.1 **HANNO L'OBIETTIVO DI AVVIARE UNA SPERIMENTAZIONE SULLE AZIONI AMMINISTRATIVE E SUI MODULI OPERATIVI PIÙ EFFICACI PER ATTIVARE I FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI NELLE AREE URBANE** CHE SARANNO PREVISTI NEL NUOVO QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO.
2. LA SPERIMENTAZIONE DI CUI AL COMMA 1 È ATTUATA **CON LA PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA BEI, DELLE REGIONI, DEI SOGGETTI PROMOTORI - DI CUI ALL'ART.4 DELL'ALLEGATO BANDO - DEI PROGRAMMI PRESCELTI, DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DEL DIPARTIMENTO PER LE AREE URBANE** DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELL'ANAS.
3. **LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI SELEZIONE** DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO **SONO DISCIPLINATE DAL BANDO** ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO.

....

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PRG

L. 10/77 - NORME SULLA EDIFICABILITA' DEI SUOLI

ART. 13 (PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE)

L'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI AVVIENE SULLA BASE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE CHE DELIMITANO LE AREE E LEZONE - INCLUSE O MENO IN PIANI PARTICOLAREGGIATI O IN PIANI CONVENZIONATI DI LOTTIZZAZIONE - NELLE QUALI DEBONO REALIZZARSI, ANCHE A MEZZO DI COMPARTI, LE PREVISIONI DI DETTI STRUMENTI E LE RELATIVE URBANIZZAZIONI, CON RIFERIMENTO AD UN PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A TRE ANNI E NON SUPERIORE A CINQUE ANNI.

NELLA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DEVE ESSERE OSSERVATA LA PROPORZIONE TRA AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E AREE RISERVATE ALLA ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA, STABILITA AI SENSI DELLA L.167/62...

LA REGIONE STABILISCE CON PROPRIA LEGGE ... IL CONTENUTO ED IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE, INDIVIDUA I COMUNI ESONERATI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE, ALL'ANDAMENTO DEMOGRAFICO ED ALLE CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE, STORICHE ED AMBIENTALI - FATTA COMUNQUE ECCEZIONE PER QUELLI DI PARTICOLARE ESPANSIONE INDUSTRIALE E TURISTICA - DALL'OBBLIGO DI DOTARSI DI TALI PROGRAMMI ...

NEI COMUNI OBBLIGATI ... LA CONCESSIONE⁵ ... E' DATA SOLO PER LE AREE INCLUSE NEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E, AL DI FUORI DI ESSE, PER LE OPERE E GLI INTERVENTI ... (A CONCESSIONE GRATUITA), SEMPRECHE' NON SIANO IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI.

...

QUALORA NEI TEMPI INDICATI DAI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE GLI AVENTI TITOLO NON PRESENTINO ISTANZA DI CONCESSIONE⁵ ... , IL COMUNE ESPROPRIA LE AREE ...

LE DISPOSIZIONI DEL COMMA PRECEDENTE NON SI APPLICANO AI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO.

LA LEGGE REGIONALE PREVEDE LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE ESPROPRIATE.

⁵ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

(segue PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PRG)

L. 94/82 - NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ...

ART. 6

I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 10.000 ABITANTI SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI DOTARSI DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE. LE **REGIONI** INDICANO **QUALI COMUNI CON POPOLAZIONE AL DI SOTTO DEI 10.000 ABITANTI SONO TENUTI** A DOTARSI DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE. IL PROVVEDIMENTO REGIONALE DEVE ESSERE MOTIVATO INDICANDO LE **RAGIONI DI CARATTERE AMBIENTALE, TURISTICO ED INDUSTRIALE** CHE RENDANO NECESSARIA LA FORMAZIONE DI TALE STRUMENTO.

PER LA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE ... **NON E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE REGIONALE** NE' ALCUN PARERE PREVENTIVO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI O SUBREGIONALI. DETTI PROGRAMMI DEVONO TUTTAVIA ESSERE INVIATI IN COPIA ALLE REGIONI.

PER LE AREE NON COMPRESSE NEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE **LE CONCESSIONI⁶** E LE AUTORIZZAZIONI A COSTRUIRE **SONO RILASCIATE** QUANDO SI TRATTI DI INTERVENTI:

- A) DIRETTI AL **RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO** ESISTENTE ...
- B) DA REALIZZARE SU **AREE DI COMPLETAMENTO CHE SIANO DOTATE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA** COLLEGATE FUNZIONALMENTE CON QUELLE COMUNALI
- C) DA REALIZZARE SU **AREE COMPRESSE NEI PIANI DI ZONA**


⁶ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001


(segue PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PRG)

L. 136/99 - NORME PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

ART. 20. *(PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE)*

1. **NEL TERMINE DI UN ANNO** DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, **LE REGIONI PROVVEDONO AD AGGIORNARE LA PROPRIA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE** DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, E ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, **SECONDO PRINCIPI CHE NE CIRCOSCRIVANO LA FUNZIONE** ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI **PIANI ATTUATIVI DI NUOVI INSEDIAMENTI** O DI **RILEVANTI RISTRUTTURAZIONI URBANISTICHE**, INDIVIDUATI TERRITORIALMENTE IN MODO UNIVOCO, ANCHE IN COORDINAMENTO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE E CON LO STATO DELLE URBANIZZAZIONI NEL TERRITORIO INTERESSATO, E RIFERISCANO I **CRITERI DI OBBLIGATORietà** ALLE **EFFETTIVE ESIGENZE DI SVILUPPO E DI TRASFORMAZIONE** DEGLI AGGREGATI URBANI. LE **OPERE DI URBANIZZAZIONE** COMUNALI DA REALIZZARE IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI **SONO INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI** DEL COMUNE.
2. QUALORA LE REGIONI NON ADOTTINO, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, PROPRIE LEGGI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, RESTANO VALIDE LE VIGENTI DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI.





CONVENZIONE

LA CONVENZIONE (E') ... **UN ATTO - CHE SI STIPULA TRA IL COMUNE E OPERATORI**, SIANO ESSI PRIVATI, COOPERATIVE, ENTI, ECC., - PER MEZZO DEL QUALE **IL COMUNE SI ASSICURA CHE L'INTERVENTO** EDILIZIO O URBANISTICO DA ATTUARSI **SIA ESEGUITO SECONDO MODALITA'**, FORME E CONDIZIONI PREVENTIVAMENTE **CONCORDATE CON GLI OPERATORI** STESSI.

IL CONVENZIONAMENTO **SI APPLICA PRINCIPALMENTE** NELL'AMBITO DI:

- INTERVENTI IN AREE COMPRESSE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE;
(L. 167/62 ART 10, L. 865/71 ART. 35)
- INTERVENTI PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA ESISTENTE;
(L. 457/78 ARTT. 27, 28, 30)
- INTERVENTI DI O SU EDILIZIA ABITATIVA PRIVATA;
(L. 10/77 ARTT. 7, 9)
- INTERVENTI NELLE ZONE INCLUSE NEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(L. 865/71 ART. 27)
- PIANI DI LOTTIZZAZIONE;
(L. 1150/42 ART. 28)

CONVENZIONI NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

1. CONVENZIONI PER LA **CESSIONE DI TERRENI IN DIRITTO DI SUPERFICIE**

(L. 167/62, ART. 10 COME SOSTITUITO DALL'ART 35 DELLA L. 865/71)

E' IL CASO IN CUI IL COMUNE O IL CONSORZIO CONCEDE IL DIRITTO DI SUPERFICIE SULLE AREE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI, E DEI RELATIVI SERVIZI URBANI E SOCIALI.

LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE:

- A) IL **CORRISPETTIVO** DELLA CONCESSIONE⁷ ...
- B) IL **CORRISPETTIVO DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE** DA REALIZZARE A CURA DEL COMUNE ..., OVVERO QUALORA ... VENGANO ESEGUITE A CURA E SPESE DEL CONCESSIONARIO, LE RELATIVE GARANZIE FINANZIARIE, GLI ELEMENTI PROGETTUALI, ... I CRITERI E LE MODALITA' PER IL LORO TRASFERIMENTO AI COMUNI ...;
- C) LE **CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE** DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE
- D) I **TERMINI D'INIZIO E D'ULTIMAZIONE** DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
- E) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI **CANONI DI LOCAZIONE**, NONCHE', PER LA DETERMINAZIONE DEL **PREZZO DI CESSIONE** DEGLI ALLOGGI, **OVE QUESTA SIA CONSENTITA**
- F) LE SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER **L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI** STABILITI NELLA CONVENZIONE ...
- G) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL **CORRISPETTIVO** IN CASO DI **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**⁷
LE DISPOSIZIONI ... NON SI APPLICANO QUANDO L'OGGETTO DELLA CONCESSIONE SIA COSTITUITO DALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI ...

2. CONVENZIONI PER LA **CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE**

(L. 167/62, ART. 10 COME SOSTITUITO DALL'ART 35 DELLA L. 865/71)

E' IL CASO IN CUI IL COMUNE O IL CONSORZIO CEDE IN PROPRIETA' LE AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI, E DEI RELATIVI SERVIZI URBANI E SOCIALI.

LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE:

- A) GLI **ELEMENTI PROGETTATI** DEGLI EDIFICI DA COSTRUIRE E LE MODALITA' DEL CONTROLLO SULLA LORO COSTRUZIONE
- B) LE **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE** DEGLI EDIFICI DA COSTRUIRE
- C) I **TERMINI D'INIZIO E ULTIMAZIONE** DEGLI EDIFICI;
- D) I **CASI** NEI QUALI L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA CONVENZIONE COMPORTA LA RISOLUZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE.

⁷ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

(segue *CONVENZIONI NEI PDZ*)

3. CONVENZIONI PER EDILIZIA CONVENZIONATA NEI PDZ

(L. 10/77, ART. 7 E 8)

E' IL CASO IN CUI IL CONCESSIONARIO (IMPRESE DI COSTRUZIONE O LORO CONSORZI) SI IMPEGNA ... AD APPLICARE PREZZI DI VENDITA E CANONI DI LOCAZIONE DETERMINATI IL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA (VEDI) E' RIDOTTO ALLA SOLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PER LE QUALI PUO' ESSERE PREVISTA LA DIRETTA ESECUZIONE, IN LUOGO DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CITATA.

LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE:

- A) L'INDICAZIONE DELLE **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE** DEGLI ALLOGGI;
- B) LA **DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE** DEGLI ALLOGGI, **SULLA BASE DEL COSTO DELLE AREE**, DELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, NONCHE' DELLE SPESE GENERALI ...
- C) LA **DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE** IN PERCENTUALE DEL VALORE DESUNTO DAI PREZZI FISSATI PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI;
- D) LA **DURATA** DELLA CONVENZIONE NON SUPERIORE A 30 E NON INFERIORE A 20 ANNI

LA REGIONE STABILISCE CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL **COSTO DELLE AREE** IN MISURA TALE CHE LA SUA INCIDENZA **NON SUPERI IL 20% DEL COSTO DI COSTRUZIONE**

I **PREZZI** DI CESSIONE ED I **CANONI** DI LOCAZIONE ... **SONO SUSCETTIBILI DI PERIODICHE VARIAZIONI** ... IN RELAZIONE AGLI INDICI UFFICIALI ISTAT DEI COSTI DI COSTRUZIONE INTERVENUTI DOPO LA STIPULA DELLE CONVENZIONI.

CONVENZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO

INTERVENTI SU IMMOBILI NON SOGGETTI A PIANI DI RECUPERO, MA INTERNI ALLE ZONE DI RECUPERO

ART. 27, LEGGE 457/78

PER LE AREE E GLI IMMOBILI NON ASSOGGETTATI AL PIANO DI RECUPERO E COMUNQUE NON COMPRESI IN QUESTO SI ATTUANO GLI INTERVENTI EDILIZI CHE NON SIANO IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI.

... SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI DI (**RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**) CHE RIGUARDINO GLOBALMENTE UNO O PIU' EDIFICI ANCHE SE MODIFICHINO FINO AL 25% DELLE DESTINAZIONI PREESISTENTI **PURCHE' IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNI, CON ATTO TRASCritto A FAVORE DEL COMUNE ... , A PRATICARE**, LIMITATAMENTE ALLA PERCENTUALE MANTENUTA AD **USO RESIDENZIALE, PREZZI DI VENDITA E CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI** CON IL COMUNE ED A **CONCORRERE NEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ...**

INTERVENTI DI RECUPERO DI INIZIATIVA COMUNALE

ART. 28, LEGGE 457/78

I PIANI DI RECUPERO SONO ATTUATI:

- A) *DAI PROPRIETARI SINGOLI O RIUNITI IN CONSORZIO O DALLE COOPERATIVE EDILIZIE ... , DALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ... , DAI CONDOMINI ... , DAGLI IACP, ...*
- B) DAI COMUNI, DIRETTAMENTE OVVERO MEDIANTE ... CONVENZIONI CON I SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA A),**
(VEDI PIANI DI RECUPERO)

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN PIANI DI RECUPERO D'INIZIATIVA PRIVATA

ART. 30, LEGGE 457/78

I PROPRIETARI DI IMMOBILI E DI AREE COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO, RAPPRESENTANTI, IN BASE ALL'IMPONIBILE CATASTALE, ALMENO I TRE QUARTI DEL VALORE DEGLI IMMOBILI ... , POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI PIANI DI RECUPERO.

... LA PROPOSTA DI PIANO E' **ADOTTATA** CON DELIBERAZIONE DEL C.C. **UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE CONTENENTE LE PREVISIONI STABILITE DALL'ART. 28 ... DELLA I. 1150/42 (LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA)**

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI

ART. 32 LEGGE 457/78

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50 MILA ABITANTI, **PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE ENTITA' NON (ALTRIMENTI) CONVENZIONATI, LA CONCESSIONE PUO' ESSERE SUBORDINATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE SPECIALE** MEDIANTE LA QUALE I PROPRIETARI ASSUMONO ... L'IMPEGNO DI DARE IN LOCAZIONE UNA QUOTA DELLE ABITAZIONI RECUPERATE A SOGGETTI A CATEGORIE INDICATE DAL COMUNE, CONCORDANDO IL CANONE CON IL COMUNE MEDESIMO ED ASSICURANDO LA PRIORITA' AI PRECEDENTI OCCUPANTI.

CONVENZIONI PER INTERVENTI DI O SU EDILIZIA ABITATIVA PRIVATA

ARTT. 7, 8 - L. 10/77

ART. 7 (EDILIZIA CONVENZIONATA)

PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA, IVI COMPRESI QUELLI SUGLI EDIFICI ESISTENTI, **IL CONTRIBUTO** (PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE⁸) **E' RIDOTTO** ALLA SOLA QUOTA (DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE) **QUALORA IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNI, A MEZZO DI UNA CONVENZIONE** CON IL COMUNE, AD APPLICARE PREZZI DI VENDITA E CANONI DI LOCAZIONE DETERMINATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE-TIPO DI CUI ALL'ART. 8.

ART. 8 (CONVENZIONE-TIPO)

... LA **REGIONE APPROVA UNA CONVENZIONE-TIPO** CON LA QUALE SONO STABILITI I CRITERI NONCHE' I PARAMETRI AI QUALI **DEBONO UNIFORMARSI LE CONVENZIONI COMUNALI** IN ORDINE ESSENZIALMENTE A:

- A) L'INDICAZIONE DELLE **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE** DEGLI ALLOGGI;
- B) LA **DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE** DEGLI ALLOGGI, **SULLA BASE DEL COSTO DELLE AREE**, DELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, NONCHE' DELLE SPESE GENERALI ...
- C) LA **DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE** IN PERCENTUALE DEL VALORE DESUNTO DAI PREZZI FISSATI PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI;
- D) LA **DURATA** DELLA CONVENZIONE NON SUPERIORE A 30 E NON INFERIORE A 20 ANNI

CONVENZIONI PER INTERVENTI NELLE ZONE INCLUSE NEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 27 - L. 865/71

...
CONTESTUALMENTE ALL'ATTO DI CONCESSIONE, O ALL'ATTO DI CESSIONE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA, **TRA IL COMUNE ... ED IL CONCESSIONARIO O L'ACQUIRENTE ... VIENE STIPULATA UNA CONVENZIONE ...** CON LA QUALE VENGONO **DISCIPLINATI GLI ONERI** POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO O DELL'ACQUIRENTE ...

⁸ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

CONVENZIONI NEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA

ART. 28 - LEGGE 1150/42

...

L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE (ALLA LOTTIZZAZIONE) E' SUBORDINATA AD UNA CONVENZIONE ... CHE PREVEDA:

- 1) LA **CESSIONE GRATUITA** ENTRO TERMINI PRESTABILITI **DELLE AREE NECESSARIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, ... NONCHE'** LA CESSIONE GRATUITA DELLE AREE NECESSARIE **PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**, NEI LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO N. 2
- 2) **L'ASSUNZIONE, A CARICO DEL PROPRIETARIO, DEGLI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DI UNA QUOTA PARTE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA** RELATIVE ALLA LOTTIZZAZIONE O DI QUELLE OPERE ... NECESSARIE PER **ALLACCIARE LA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI; LA QUOTA E' DETERMINATA IN PROPORZIONE ALL'ENTITA'** E ALLE CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI DELLE LOTTIZZAZIONI
- 3) I **TERMINI** NON SUPERIORI A DIECI ANNI ENTRO I QUALI DEVE ESSERE **ULTIMATA L'ESECUZIONE DELLE OPERE ...**
- 4) CONGRUE **GARANZIE FINANZIARIE** PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE.

ACCORDO DI PROGRAMMA

L'ACCORDO DI PROGRAMMA E' STATO INTRODOTTO DALLA L. 64/86 "DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO"

VIENE POI RIDEFINITO DALLA L. 142/90 "ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI", ALL'ART. 27. - ACCORDI DI PROGRAMMA

RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI STRAORDINARI, L'ACCORDO DI PROGRAMMA VIENE ULTERIORMENTE RIDEFINITO DALLA L. 104/95 "DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA' GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO ..."

L'ACCORDO DI PROGRAMMA VIENE ATTUALMENTE REGOLATO DAL:

DLgs 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

ARTICOLO 34 - ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITÀ, IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.**
- 2. L'ACCORDO PUÒ PREVEDERE ALTRESÌ PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHÉ INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.**
- 3. PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.**

(segue ACCORDO DI PROGRAMMA L. 267/2000)

4. **L'ACCORDO**, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEI SINDACI E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE,
E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL'ARTICOLO 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE⁹, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

5. **OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.**

6. PER L'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE COMPRESSE NEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E PER LE QUALI SIANO IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI I RELATIVI FINANZIAMENTI SI PROCEDE A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI.
L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA DELLE MEDESIME OPERE;
TALE DICHIARAZIONE CESSA DI AVERE EFFICACIA SE LE OPERE NON HANNO AVUTO INIZIO ENTRO TRE ANNI.

7. LA **VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA** E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN **COLLEGIO** PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

⁹ OGGI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' O PERMESSO DI COSTRUIRE - vedi L. 380/2001

(segue ACCORDO DI PROGRAMMA L. 267/2000)

8. ALLORCHÉ L'INTERVENTO O **IL PROGRAMMA** DI INTERVENTO **COMPORTE IL CONCORSO DI DUE O PIÙ REGIONI** FINITIME, **LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E' PROMOSSA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, A CUI SPETTA CONVOCARE LA CONFERENZA DI CUI AL COMMA 3. IL COLLEGIO DI VIGILANZA DI CUI AL COMMA 7 E' IN TAL CASO PRESIEDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED E' COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE REGIONI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ACCORDO. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE DAL COMMA 7 AL COMMISSARIO DEL GOVERNO ED AL PREFETTO.